

## Documento attuativo del Regolamento per OPBA ai sensi dell'art.4 comma 12 dello stesso regolamento

### 1) Funzioni

L'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) dell'Università di Perugia opera secondo quanto previsto dall'art.3 del relativo Regolamento.

### 2) Calendario di lavoro

Per lo svolgimento delle funzioni previste dal Regolamento dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA), la commissione nominata si riunisce con cadenza mensile di norma entro la prima settimana del mese, con esclusione del mese di Agosto.

### 3) Presentazione documenti

- a) Tutte le richieste di parere da sottoporre all'OPBA, dovranno essere trasmesse dai richiedenti alla segreteria dell'Organismo in formato elettronico al seguente indirizzo [opba@cert.unipg.it](mailto:opba@cert.unipg.it).
- b) Le richieste di parere relative ai progetti di ricerca o ad integrazione degli stessi, dovranno essere accompagnate anche da una copia cartacea di tutta la documentazione da inviare alla segreteria dell'OPBA presso lo Stabulario Centralizzato.
- c) Tutte le richieste dovranno pervenire entro il 25 di ogni mese precedente la seduta prevista. Le documentazioni trasmesse oltre tale termine saranno esaminate nella seduta successiva.
- d) Al fine di permettere all'OPBA una corretta trasmissione dei documenti alle competenti autorità, le documentazioni riguardanti i progetti di ricerca dovranno comprendere:

**la. Richiesta di parere** di valutazione del progetto di ricerca da trasmettere contestualmente al Direttore del Dipartimento di afferenza.

- I. **la proposta di progetto** compilata secondo quanto previsto dal succitato D.Lgs. 26/2014 comprendente in massimo due pagine.
    - . la descrizione dello stato dell'arte nel settore della ricerca;
    - . la descrizione degli obiettivi;
    - . la giustificazione del modello animale;
    - . i risultati attesi e il contributo al miglioramento delle conoscenze scientifiche nel settore della salute umana, animale e dell'ambiente;
    - . un ridotto elenco bibliografico inerente il progetto di ricerca;
  - II. **la sintesi non tecnica** compilata secondo quanto previsto dal succitato DL. 26/2014 (all. IX).
  - III. **il modello di progetto** compilato secondo quanto previsto dal succitato D.Lgs. 26/2014(all.VI).
  - IV. **la dichiarazione relativa all'art. 46** comma 1 DPR 28/12/2000, di cui al suindicato modulo di progetto, completa di fotocopia di documento di riconoscimento del responsabile del progetto.
  - V. **La ricevuta dell'avvenuto pagamento** della tariffa prevista dal D.M. 27/03/2019 (da trasmettere dopo comunicazione di parere favorevole).
- e) La modulistica relativa alle documentazioni da presentare potrà essere reperita nella pag. web dell'OPBA

### 4) Comunicazioni dell'OPBA

- a) L'organismo comunicherà ai richiedenti quanto deliberato in merito alle richieste presentate entro 7 giorni dell'avvenuta seduta.

- b) Eventuali integrazioni necessarie alla valutazione delle documentazioni presentate, potranno essere sollecitate ai richiedenti.  
In mancanza di risposta alla richiesta nel termine di sei mesi, l'iter del progetto sarà interrotto e la documentazione dovrà essere presentata ex-novo. Qualora le integrazioni riguardino aspetti comprendenti il benessere degli animali, l'esame dell'intera documentazione sarà rinviato alla riunione successiva.
- c) La comunicazione del parere favorevole sarà corredata dal codice identificativo della Banca Dati Sperimentazione Animali, da utilizzare per il pagamento della tariffa per il rilascio dell'autorizzazione.
- d) L'organismo provvederà altresì a trasmettere alle competenti autorità secondo quanto previsto dall'art. 31 del vigente D.Lgs. 26/2014 e del successivo D.M. 27/03/2019, le documentazioni relative alle richieste di autorizzazione dei progetti di norma entro 7 gg dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista.
- e) L'OPBA non potrà rilasciare pareri per richieste non rispondenti a quanto previsto dalla legge vigente D.Lgs. 26/2014.
- f) L'OPBA relaziona annualmente al Magnifico Rettore l'attività svolta dall'Organismo.
- g) L'OPBA segnala al Magnifico Rettore ed alle autorità competenti eventuali difformità da quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, relativamente alla gestione delle strutture di mantenimento/allevamento degli animali utilizzati a fini scientifici e dei progetti di ricerca riguardanti animali utilizzati a fini scientifici.
- h) La commissione OPBA sarà integrata con la figura del Responsabile del Benessere animale e del Veterinario Designato dei punti di sperimentazione esterni al Ce.Se.R.P. ogni volta che saranno discussi progetti o trattati argomenti riguardanti le suddette Strutture.

#### **5) Attività di controllo/supporto OPBA**

- a) Al fine di consentire all'Organismo di svolgere attività di cui all'art. 26 comma 1, c. del D.Lgs. 26/2014, il Responsabile del benessere degli animali, individuato secondo l'art. 3 comma 1 h) dello stesso D.Lgs., relazionerà all'OPBA eventuali condizioni non rispondenti a quanto previsto dall'art. 22 del citato D.Lgs, funzionamento delle strutture di cui risulta responsabile, comprendente:
- aa) procedure di lavoro predisposte relativamente alla gestione degli animali e delle strutture;
  - ab) n° animali stabulati/allevati;
  - ac) n° exp. attivati;
- b) Al fine consentire all'Organismo di svolgere attività di cui all'art.26 comma 1, f. del D.Lgs. 26/2014, il Responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 3, 1 g) dello stesso decreto, trasmetterà all'organismo una relazione intermedia e una finale sullo sviluppo ed esito dei progetti di ricerca comprendenti almeno:
- ba) n° degli animali impiegati
  - bb) n° procedure attivate
  - bc) risultati raggiunti

- c) L'organismo, sulla base delle suddette relazioni, può definire o rivedere i processi lavorativi interni alle strutture legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati negli stabilimenti.
- d) L'organismo monitorizza le procedure attivate al fine di garantire che esse vengano svolte in accordo alle condizioni di autorizzazione rilasciate dal competente Ministero della salute o da quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia di animali utilizzati a fini scientifici e formativi.
- e) L'organismo su richiesta dei ricercatori consiglia gli stessi sulle questioni relative all'impiego, cura e sistemazione degli animali utilizzati a fini scientifici e formativi.
- f) Annualmente l'organismo predispone un corso di formazione/aggiornamento rivolto al personale coinvolto a diverso titolo nella gestione degli animali utilizzati a fini scientifici.

## **6) Disposizioni finali**

- Il rilascio del parere non esime i responsabili dei progetti di ricerca dal rispetto dei regolamenti di funzionamento vigenti negli Stabilimenti di Allevamento ed Utilizzatori dell'Università di Perugia.
- L'organismo assolve alle sue funzioni in regime di riservatezza.
- Il presente documento è approvato con delibere dell'OPBA. Lo stesso organismo può prevedere anche delibere di modifiche o integrazioni.
- Secondo quanto previsto dall'art.4 punto 10 del Regolamento OPBA, l'attività conto terzi è svolta sulla base di un tariffario interno da aggiornare annualmente.